


Capitolo 30 libro I del **Codice latino degli Statuti del Comune di Sassari**

Electio sensalium et salarium eorum



88-901541-2- 8

Sito internet: www.libreriamastru.com



Prima pagina del **Codice in lingua sarda degli Statuti del Comune di Sassari del 1316**



Palazzo Ducale-SS-Giurati...particolare

STATUTI del **COMUNE** di **SASSARI** 1316

**PROGETTI DI LIBERTÀ :
Religione, Etica, Politica,
Educazione alla Comunità**



Palazzo Ducale - Giurati del Comune di Sassari - particolare



Mura di Sassari

Mastru

STATUTI del COMUNE
di SASSARI 1316

PROGETTI di LIBERTÀ :
Religione, Etica, Politica,
Educazione alla Comunità

a cura di Mario Mandras

MASTRU

Introduzione

1. Edizioni critiche del Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari

a) La **prima** pubblicazione critica del *Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari* fu fatta da D.P. Tola nel 1850.

L'illustre critico trascrisse una copia del *Codice degli Statuti del Comune di Sassari* costituita da un volume membranaceo di fogli 91 (pag. 182).

Nella pubblicazione del Tola del 1850 è compresa la *Convenzione tra il Comune di Sassari e il Comune di Genova* del 1294. Inoltre sono riportati i *Frammenti latini del Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari*:

ex libro I capitoli III – XXXVI
capitoli XLII – XLVII
capitoli CXLVI – CLII
ex libro II capitoli I – LXXIX
ex libro III capitoli ...III – L

b) Il Guarnerio P.E. (1892) pubblicò una **seconda** edizione critica : *Gli Statuti della Repubblica sassarese*.

c) Il Finzi V. (1911) pubblicò una **terza** edizione critica: *Gli Statuti della Repubblica di Sassari* disponendo della *copia autentica degli Statuti*, inoltre ebbe a confronto il *Codice di Castelsardo*, cioè una copia degli Statuti della Repubblica di Sassari rinvenuta nell'archivio di Castelsardo da Zirulia G. (1902).

Il Finzi (1911, pag. 6) precisa che nella sua nuova edizione critica degli Statuti della Repubblica di Sassari ha omesso le varianti delle due edizioni del Tola e del Guarnerio : “che non rappresentano una modificazione essenziale delle parole e delle

frasi, ma solo una differenza minima di forma, che non ha importanza né per il filologo, né per lo storico, né per il giurista. Restano solo: a) le note che si riferiscono al manoscritto di Castelsardo; b) le varianti delle edizioni del Tola e del Guarnerio, che abbiano veramente un senso, e che servano a integrare il testo del manoscritto, o a correggere gli errori materiali dell'amanuense, Le une e le altre si sono conservate nella nuova edizione degli statuti”.

IL Finzi (1911, pag. 6) nell'apportare alcune modifiche al manoscritto precisa: “1° che, pure riproducendo il codice di Castelsardo con fedeltà ed accuratezza, si sono dati, nell'intento di agevolarne agli studiosi la lettura, con lettera maiuscola tutti i nomi propri di persona e di luogo, anche se il codice non li ha; 2° che non si è riprodotto l'*u*, invece dell'ormai usuale *v* ; 3° che non si diedero più in corsivo, come nella precedente edizione, le lettere supplite sulla base dell'abbreviazione; si usarono solo le parentesi quadre per le parole aggiunte, e le tonde per le espunte; 4° che si omise di riprodurre l'*j*, invece del semplice *i*, solo conservandolo, quando è seguito da vocale; 5° infine che, e nel solo intento di rendere più agevole la lettura del testo, si aggiunsero le virgole e i punti, dove mancavano, non obliando di curare altresì una più razionale divisione delle parole”.

Il Finzi (1911, pag.7) precisa di aver completato il rubricario del libro I, che nel manoscritto di Castelsardo giunge solo al cap.98, talora colla scorta della *copia autentica*, “ solo nei casi nei quali il capitolo è anepigrafo nel codice edito dal Tola e dal Guarnerio, ed in quello di Castelsardo, tal'altra giovandomi all'uopo dello stesso codice di Castelsardo, quando l'intitolazione del capitolo è in esso completa; mi valse infine del manoscritto originale, edito dal Tola e dal Guarnerio, quando il capitolo è anepigrafo in quello di Castelsardo”.

Il Finzi (1911) nell' Appendice I pubblica i *Frammenti latini inediti degli Statuti di Sassari*, che comprendono i capitoli del libro I che vanno dal cap.36 al cap.141

2. Modalità della trascrizione dei codici membranacei originali

Mentre il Guarnerio trascrive letteralmente il manoscritto, e il Finzi, come sopra riportato, si limita ad alcune semplici modifiche, nell'intento di agevolarne agli studiosi la lettura, il Tola sostituisce alcune lettere usate dagli amanuensi, sicuramente al fine di rendere più immediatamente comprensibile e spedita la lettura del testo in lingua sarda particolarmente per i sardi a cui è destinato.

Gli amanuensi nel tradurre in sardo il testo degli Statuti della Repubblica di Sassari per rappresentare graficamente alcuni suoni caratteristici della lingua sarda fecero ricorso a lettere (ç, Ç) non presenti nell'alfabeto della lingua latina, ma presenti in alcune lingue romanze (Spagnolo, Francese).

Il Tola (1850, pag. 23, nota 6) in riferimento al termine *in zo* (Statuti libro I cap. XII), che in italiano significa *in ciò* afferma:

“Perché si vede che per uso di lingua, e di ortografia antica sarda *il ci e gi*, si risolveva, come nella pronunzia, in *z* o semplice, o forte. Così *famiglia famiza, consigiu consizu, ciascatunu zascatunu, cio est zo est ec.* Ed in questi casi il *ci* e il *gi* si vedono ortograficamente espressi con questa ÇI”.

Il Tola (1850) in riferimento a *zascatuna volta* (Statuti libro I cap. XXVIII) nella nota 1 di pag. 29 scrive: “*Zascatuna, cioè ciascatuna*; e qui pure il *ci* è scritto con Ç, che si pronunzia Z.

Il Tola (1850) riporta nella nota 3 di pag. 157 (cap.39 del libro III degli Statuti) una giunta marginale:

“*per sex bonos homines dessu consizu maiore electos per issa potestate et priore dessos antianos o dessos syndicos,*²⁸⁰⁶ *su quale priore etiam deu cun issos sex se uniat ad ecussu consizu dare palesimente inter issos.*²⁸⁰⁷ *Et issa potestate siat tentu observare cio qui per issos dictos savios over sa majore parte de cussos aet esser consizatu*²⁸⁰⁸ *datu per ecussos iuramentu de novu de consizare bene et lealmente;*²⁸⁰⁹ *et issu consizu datu siat tentu*

secretu.” (nota: i numeri in apice sono stati posti per più facilmente confrontare con il testo del Guarnerio e del Finzi da noi riportato).

Riportando la medesima giunta marginale il Guarnerio scrive:
“per sex bonos homines dessu consiçu maiore electos per issa potestate et priore dessos antianos o dessos syndicos,²⁸⁰⁶ su quale priore etiam deu cun issos sex se uniat ad ecussu consiçu dare palesimente inter issos.²⁸⁰⁷ Et issa potestate siat tentu observare cio qui per issos dictos sauios ouer sa maiore parte de cussos aet esser consiçatu²⁸⁰⁸ datu per ecussos iuramentu de nouu de consiçare bene et lealmente²⁸⁰⁹ et issu consiçu datu siat tentu secretu.”

Il Finzi riprende tale e quale la giunta riportata dal Guarnerio.

Pertanto il Tola (1850) nella sua edizione del *Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari* ha corretto le **u** del codice originale con le **v** quando era richiesto dal testo e soprattutto ha sostituito alla consonante non latina (**ç, Ç, c** con cediglia) la **z**.

In questa nostra edizione per fini didattici abbiamo seguito le indicazioni del Tola. La citata giunta marginale risulta pertanto :

“per sex bonos homines dessu consizu maiore electos per issa potestate et priore dessos antianos o dessos syndicos,²⁸⁰⁶ su quale priore etiam deu cun issos sex se uniat ad ecussu consizu dare palesimente inter issos.²⁸⁰⁷ Et issa potestate siat tentu observare cio qui per issos dictos savios over sa maiore parte de cussos aet esser consizatu²⁸⁰⁸ datu per ecussos iuramentu de novu de consizare bene et lealmente²⁸⁰⁹ et issu consizu datu siat tentu secretu”.

3. Statuti del Comune di Sassari del 1316

Questo nostro lavoro sugli Statuti del Comune di Sassari del 1316 ha un intento didattico e divulgativo.

A tal fine viene presentato un testo degli Statuti che riporta le edizioni critiche del Tola, del Guarnerio e del Finzi. La lettura

degli Statuti risulta arricchita degli apporti dei diversi critici in un unico testo senza bisogno di compiere raffronti sulle varie edizioni critiche. In questo modo viene avvantaggiato il lettore comune o in fase formativa che troverebbe difficoltoso o proibitivo un raffronto simultaneo dei vari codici e testi critici, finendo per allontanarlo dall'arricchente messaggio storico, religioso, etico, sociale, lavorativo, formativo, di partecipazione politica, degli Statuti.

Inoltre il testo degli Statuti è reso più immediato nella comprensione del suo contenuto, infatti, seguendo le orme del Tola, è stata sostituita la Ç con la Z e con la suddivisione del testo in versetti indicati da apici (in tutto il testo sono 2912) viene facilitata e velocizzata l'individuazione di parti del contenuto.

3.1 Riproduzione corretta del testo degli Statuti di Sassari del 1316

Il testo riportato contiene il testo critico del Finzi (1911) con le varianti del Tola riportate con le parole o frasi *scritte in corsivo* e con le varianti del Guarnerio riportate con le parole o frasi *sottolineate*.

3.2 Sostituzione della consonante ç , Ç con la z, Z

Il Tola nella edizione critica del *Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari* non trascrive *nessuna lettera ç , Ç*, ma *sempre le sostituite con z, Z*.

In questo nostro lavoro sugli *Statuti di Sassari del 1316* abbiamo sostituito tutte le ç, Ç con la z, Z, trascritta in corsivo nel corpo delle parole.

4. Flussi sinergici vitali costitutivi della comunità di Sassari come ci vengono descritti negli Statuti del Comune di Sassari del 1316

Nel sottotitolo di questo nostro lavoro sugli Statuti abbiamo cercato di comprendere in una visione sintetica e sinergica le componenti vitali presenti nel Comune di Sassari nel 1316 come ci vengono descritte nei suoi Statuti.

Gli Statuti codificano un progetto in divenire di una società viva, dinamica, partecipe, che mira al raggiungimento di una qualità di convivenza più giusta, più rispettosa, più allargata, più libera e felice rispetto alla società precedente.

Questi flussi sinergici hanno la loro origine nei bisogni profondi degli individui che lottano quotidianamente contro la violenza e l'oppressione dei loro impulsi distruttivi interiori che incrementano l'asservimento egoistico nella irrefrenabile ricerca di emozioni, di possesso di cose, di distruzione di quanto non riescono a dominare, di eliminazione acritica di ciò che si presenta come una possibilità di fuga e di superamento dalla loro tirannia interiore.

Questi flussi sinergici interiori proiettati e riconosciuti in coloro che vivono nella stessa comunità, determinano interessamento reciproco, spingono alla fratellanza, alla condivisione di azioni da compiere, di strade da percorrere, di mete da raggiungere, di guide da seguire.

Viene in questo modo a delinarsi l'esistenza superiore di una comunità amica e benefica della quale ci sentiamo parte attiva, difensori, desiderosi di diffonderla, per dilatare le nostre amicizie che ci liberano dalla solitudine.

Per semplificare possiamo individuare quattro comunità di ordine superiore delle quali ci sentiamo parte e che contribuiamo a realizzare nel concreto, cioè nel limite: la comunità religiosa o di fede, la comunità etica, che rifugge dal male, la comunità politica, che ordina la vita sociale, la comunità educativa, che

B - Obiettivo delle norme della vita associata è il bene e la pace dei cittadini.

⁶et exaltacionem et magnificentiam {^{*1} Cesareae Potestati[s] }

⁷ad bonum et pacificum statutum {^{*2} Civitatis} Sasseris.

⁸Hec sunt Capitula, statuta et ordinata, scripta et exemplata in vulgari, ⁹tempore nobilis viri domini Cavallini de honestis legum dec(c)oris potestatis Sassaris ^{*3}.....



¹⁰dominice Incarnationis anno millesimo trecentesimo sexto decimo, indictione quartadecima.

{⁶ per l'esaltazione e magnificenza della Cesarea Potestà [del Comune di Genova]. ⁷ per il buon e pacifico statuto della Città [del Comune] di Sassari.

⁸ Questi sono i Capitoli, gli statuti e gli ordinamenti, scritti e redatti in lingua volgare, ⁹ al tempo del nobile Signore Cavallino de Honestis, Podestà di Sassari ^{*3} [per il Comune di Genova]

¹⁰ nell'anno milletrecentosedici della Incarnazione del Signore, indizione quattordicesima. }

Note: (Si veda il Tola, cit., a pag.17, nota 1, nota 2 e nota 4)

^{*1} Cesareae Potestati[s]

è la sovrascritta sulle parole originali raschiate

Comunis Ianuae

è la scritta originale poi cancellata



^{*2} Civitatis Sasseris
Comunis Sasseris

è la parola sovrascritta

è la parola originale poi cancellata



^{*3} pro Comuni Ianuae

è la scritta originale poi raschiata

Dessa pena dessor notaiu.

III. ⁵¹Ordinamus, qui si su notaiu dessor Cumone tottu custas cosas naratas dave supra non aet observare, comente in su dictu capitulu se contenet, periuru siat reputatu, ⁵²et dave inde innanti in su offitiu non si lasset, et ecustas cosas sa potestate in su sacramentu suo siat tentu de facher observare.

5 – Gli statuti sono vitali per il Comune di Sassari: vanno gelosamente conservati e messi a disposizione di tutti i cittadini. Bisogna scriverne due copie: una resti sempre a disposizione in Comune e l'altra si conservi con cura da persone fidate. Al fine di farla conoscere ad ogni cittadino se ne scriva una copia nella lingua volgare parlata a Sassari.

Qui duos breves se iscrivan, et vnu de cussos se vardet.

V. ⁵³Dave como inanti sos capitulos dessor Cumone se iscrivan in duos libros, ⁵⁴vnu dessor quales semper istet in sa corte dessor Cumone, ⁵⁵et issu atteru istet in guardia de alcuna bona persone, si comente assa potestate et assu consizu aet parrer, ⁵⁶et etiam deu acio qui se intendat d[a] oagna persone, iscrivat se vnu libru dessor capitulos in vulgare, et istet in corte dessor Cumone.

6 – Il Podestà, senza l'autorizzazione del Consiglio Maggiore non potrà dormire fuori di Sassari.

Qui [c. 7r] sa potestate non dormat de nocte foras de Sassari.

VI. ⁵⁷Sa potestate qui est, et per tempus aet esser in su regimentu dessor terra de Sassari, non si depiat partire dessor dicta terra, si qui fathat notte foras, senza licentia dessor consizu maiore, ⁵⁸nen etiam

predisponendo per queste multe un registro separato. Ciascun ufficiale registrerà o farà registrare in un suo libro i contravventori e renderà ragione del suo ufficio con questo libro ai sindaci del Comune di Sassari...

Qui sos offitiales fathan scriver sos contra fachentes.

LXXXIX. ⁹⁷⁹Tottu sos offitiales, et zascatunu dessos, qui ain aver offitium alunu de Sassari, et in su districtu, ⁹⁸⁰dessu quale offitium parte alcuna dessu bandu over dessa tentura se aquistet assu Cumone, ⁹⁸¹sian tentos sos qui aen facher contra [c. 46v] facher iscriver ad presente, qui los aen accatare contrafachende, in sos actos dessu Cumone per issu notaiu dessos sindicos, ⁹⁸²et fachesi de cussas accusas libru per se, ⁹⁸³et siat tentu su notaiu de deverlos iscriver, ⁹⁸⁴et ciascatunu offitiale etiamdeu in vnu libru suo iscrivat, over iscriver fathat, ⁹⁸⁵et cum cussu libru cussos offitiales sian tentos de facher rathone dessu offitium inssoro assos sindicos dessu Cumone de Sassari vna volta in zascatunu antianatu, ⁹⁸⁶et qui contra aet facher, paghet assu Cumone libras V de Janua zascatuna volta. ⁹⁸⁷Dessu quale bandu sa quinta parte siat dessu accusatore, et *issa attera* dessu Cumone, et siat tentu secretu, ⁹⁸⁸et in custos offitios non si intendat su offitium dessa massaria de Romangna, ⁹⁸⁹nen dessos portorargios pro sa alga, ⁹⁹⁰et quando custos offitiales aen jurare su offitium inssoro, su notaiu dessu Cumone ad issos custu capitulu siat tentu de *leier*.

90 – Luoghi dove gettare l'immondezza.

Il deposito della mondezza o il letame deve essere effettuato nei luoghi stabiliti. Dalla porta di Capo di Villa si getta la mondezza ed il letame sopra gli orti di Guintarone e di Giovanni di Lella in ciascun lato, lasciando una via larga a filo dei muri degli orti.

Inoltre la via dovrà essere larga da ciascun lato 30 palmi in modo da non ingombrare la via stessa.

Quelli che vengono da porta Gurusele (Rosello) gettino la mondezza nella valle degli eredi di Ugolino Ranajo, cioè nella terra del Comune.

Quelli che vengono dalla porta di san Biagio e di Utheri gettino la mondezza nella terra del Comune che è sotto la strada che va alla chiesa di santa Maria dei frati minori, uscendo dalla porta di san Biagio. Nei luoghi sopraddetti venga posta una croce o un segnale. I guardiani delle porte saranno obbligati a far osservare le norme date...

Qui s(a) alga se jectet in certos locos.

LXXX. ⁹⁹¹Sa alga over lettamen se jectet per omnia persone in sos locos infrascriptos, ⁹⁹²cio est cussas persones, qui aen benne per issa porta de Capu de Villa, jecten sa alga et issu letamen supra sos ortos de Guintarone [c. 47r] et de Iuhanne de Lella dave zascatunu latus, ⁹⁹³lassande sa via larga ad lenza dessos muros dessos ortos, ⁹⁹⁴et vltra sa via deppian lassare larga dave zascatunu latus palmos XXX, ⁹⁹⁵ad cio qui sa via non se impazet, ⁹⁹⁶et ecussas persones sas quales aen andare per issa porta de Gurusele jecten sa alga, et issu letamen supra sa valle dessos heredes de Ugolinu Romenaiu, ⁹⁹⁷cio est in(s)sa terra dessu Cumone, ⁹⁹⁸et ecussas persones qui aen andare per issa porta de sanctu Blasiu, et de Vtheri jecten sa alga et issu letamen in(s)sa terra dessu Cumone, ⁹⁹⁹sa quale est sutta sa via, per issa quale se vaet assa clesia de sancta Maria dessos frates minores, essinde dave sa porta de sanctu Flasiu, ¹⁰⁰⁰et in (s)sos dictos locos per issu priore dessos antianos cum alquantos antianos se pongnat gruche, over singnale, ¹⁰⁰¹et qui contra aet facher, paghet per zascatunu istergiu, et per zascatunu varriu de asinu dinaris .III. zascatuna volta. ¹⁰⁰²Sa

qui ad isse deppiat observare alcunu capitulu de Sassari, et non bilu observet, ¹³³³sian sindicatos sa potestate, Cumpagnone, over notaiu, qui contra aet facher, ¹³³⁴in(s)sa essita dessu offitiu suo ¹³³⁵de tantu, quantu cusse qui allegat su capitulu aet esser dampnicatu.

116 – Nessuno della famiglia del Podestà potrà accusare qualcuno.

E' vietato ai componenti la famiglia del Podestà accusare di qualsiasi reato qualcuno. Detta accusa non avrà alcun valore.

Qui neunu dessa famiza dessa potestate pothat accusare.

CXVI. ¹³³⁶Neunu dessa famiza dessa potestate pothat, nen deppiat alcuna persone accusare de alcunu malefitiu mannu over pizinnu, ¹³³⁷et si contra aet *esser* factu, cussa accusa siat de nessiunu valore, et *però su* accusatu non siat condempnatu.

117 – Il grano si può acquistare solo nella piazza.

Nessuno potrà comprare in Sassari, né nel suo territorio, grano, orzo, fave, fagioli, che vengono portati a Sassari a vendere, se non nella piazza del Comune, dove si trova lo staio (carra) di pietra.

[c. 60r] Qui neunu non pothat comporare trichu, si non in (s)sa platha.

CXVII. ¹³³⁸Alcuna persone de Sassari over de alcunu ateru locu non deppiat, nen pothat in Sassari, nen in (s)sa iscolcha, comporare tridicu, orgiu, fava, over basolu, qui saet batture in Sassari ad bender, salvu in (s)sa platha dessu Cumone, ¹³³⁹uve est

124 – Il massaiu di Romangia e il suo scrivano non ricevano donativi.

Nessuna persona di Romangia o di Flumenargia dovrà dare al massaiu o al suo scrivano o ad altri per loro dei donativi o rendere loro servizi reali o personali mentre esercitano il loro ufficio. A loro volta il massaiu e lo scrivano non potranno accettare donativi o servizi reali o personali da alcuna persona di Romangia o Flumenargia, né fare spese per mangiare o per qualsiasi altra ragione, ma spendano del loro per mangiare...

Qui su massaiu de Romangna, et issu iscrivanu non levet presente.

CXXIII. ¹⁴⁰³Alcuna persone de Romangna, over de Flumenargiu, isse over atter prosse, non deppiat dare assu massaiu, over ad atter prosse, ad (s)su iscrivanu suo, over ad atter prosse, in alcunu modu presente alcunu, ¹⁴⁰⁴nen ad issos, over ad alcunu dessos facher alcunu servithiu reale over personale, ¹⁴⁰⁵istande in (s)sos dictos offitios, ¹⁴⁰⁶et qui contra aet facher, pachet per zascatuna volta soddos XX de Janua. ¹⁴⁰⁷Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issattera dessu accusatore, et siat tentu secretu, ¹⁴⁰⁸et qui aet accusare, deppiat provare sa accusa. ¹⁴⁰⁹Et issos dictos massaiu, et iscrivanu, istande in (s)su offitium issoro [c. 63v), non deppian, nen pothan in alcunu modu prossos over pro atter levare alcunu presente, ¹⁴¹⁰nen alcunu servithu reale over personale dave alcuna persone de Romangna, over de Flumenargiu, ¹⁴¹¹nen alcuna spesa facher in ecussos locos in casione de mandicare, over pro alcuna rathone, over casione, sa quale se poteret pens(s)are, over narre, ¹⁴¹²ma dessu issoro propriu mandichen, ¹⁴¹³et si contra aen facher, pachen per zascatuna volta libras V. de Janua. ¹⁴¹⁴Dessu quale bandu sa mesitate siat dessu Cumone, et issattera dessu accusatore, et qui aet accusare deppiat provare sa accusa.

de torrare assu dimandatore sa cosa, over sos dinaris davesse dimandatos, de dies VIII.

¹⁹⁸²Et si aet negare [e. 87r], et cum destimongnos, over sacramentu, over cum carta saet provare, ¹⁹⁸³paghet, over torret sa cosa ad presente, ad boluntate dessor qui dimandat.

11 – Risarcire le spese di lite.

Chi perde la causa, sia in sede principale, che il appello, paghi alla controparte le spese sostenute nella causa, senza pagare però la spesa degli avvocati [non c'era l'obbligo di nominare l'avvocato].

De pacare sas ispesas factas in sa lit(t)e.

XI. ¹⁹⁸⁴Qualunqua persone aet perder in alcuna questione, gasi principale, quale et de appellatione, paghet ad sa adversa parte sas ispesas, sas quales in cussa questione aet facher, ¹⁹⁸⁵salvu qui sas ispesas dessor advocatos non pachet.

12 - Citazioni e caparre.

Se una persona chiama in causa o citi qualcuno davanti alla corte con dolo, tale persona risarcisca colui che è stato citato per il danno, e per il suo interesse risarcisca un soldo per quel giorno.

Il lavoratore che prenda una caparra per un qualche servizio è obbligato a prestare il servizio promesso e nel caso che non lo esegua risarcisca colui al quale ha fatto promessa con due soldi di Genova al giorno...

Dessor richestos in frodu et dessor caparras datas.

54 – Chi insulta dicendo : “ Cornuto”.

L’uomo che dica con animo cattivo: ”Cornuto” ad un uomo sposato e venga fatta denuncia alla Corte, paghi lire 10.

La donna che dica ad un uomo sposato: “Cornuto”, paghi lire 5...

Dessos qui narant corrudos.

LIII. ²³⁴⁵Totomine que ad narrer de malu animu corrudu ad homine qui mugere appat, et clamu sinde fazat assa Corte, paghet liras X. ²³⁴⁶Et issa femina, que lu narat ad homine, que appat muzere, secundu est naradu, paghet liras V.

54 bis – Pubblicazione dei capitoli precedenti.

...firmato nel palazzo regio della città di Sassari il giorno 26 del mese di novembre dell’anno 1453 dalla nascita del Signore.

LIII^{bis} ²³⁴⁷Visis per nos, et ad plenum recognitis et *examinatis* Capitulis, statutis [et] ordinacionibus *premissis* coram nostro magnifico examine ostensis et presentatis, ²³⁴⁸ac etiam habito super predictis maturo consilio et del(l)iberatione illorum *prout* supplicationibus [c. I08v] [velut iustis et rationabilibus], grat(t)o concurrente assensu, et, utilitatem reipublice eiusdem civitatis Sasseris *conscernentibus, respectibus et considerationibus* predictis, et aliis consultis in hiis provisus et del(l)iberatis, tenore presentis, ex parte dicte Sacra Regie Magestatis, ²³⁴⁹et, auctoritate et potestate officiorum, quibus fungimur in hac parte, preacotata et preinserta Capitula, statuta, et seu ordinationes, prout superius exara[n]tur, laudamus, aprobamus, rattificamus, et nostro presidiali offitio omnino confirmamus predictis ex parte dicte Sacre Regie Maiestatis, ²³⁵⁰nostram anctoritatem interponimus pariter et decretum, adeo ut predicta (i)statuta et ordinationes ex

50 - Divieto all'uomo, che ha la moglie vivente, di sposare un'altra donna, e alla moglie di sposare un altro uomo, vivente il marito.

Ut vir non accipiat uxorem, vivente uxore, et mulier non accipiat virum, vivente viro.

L. ²⁹⁰⁹Ut malefactores desistant ab infrascripto malefitio horribili, et iniquo, ²⁹¹⁰statuimus quod si aliquis, vivente uxore sua legitima, matrimonium contraxerit per verba de presenti cum aliqua muliere, ²⁹¹¹capitali pena puniatur ad mortem. ²⁹¹²Et si aliqua mulier acceperit virum, vivente viro, igne comburatur].

{L. ^{2909bis}Affinché i malfattori desistano dal commettere l'infrascritto orribile reato ^{2910 bis}decretiamo che se qualcuno, essendo vivente la sua legittima moglie, contraesse matrimonio con un'altra donna, ^{2911 bis}sia punito con la pena capitale a morte. ^{2912 bis}E se una donna, sposerà un altro uomo, essendo vivo il marito, sia bruciata con il fuoco.}

Indice analitico

- Aggiustare le strade p.134
Aggiustare le strade p.53
Al termine dell'ufficio non si può essere rieleto p.28
Amputazione di membra p.227
Approvazione dei nuovi capitoli p.207
Armi vietate p.235
Arresto dei malfattori p.259
Autenticazione di documenti ufficiali p.63
Bestiame fuggito o trovato da portare alla loggia p.82
Bestiame in comune tra guardiani maggiori e g. minori p.213
Capitolo sugli agnelli p.207
Carne e alimentari si possono comprare solo dopo le nove 71
Carriolanti e prezzo del carico completo p.139
Cavalli da posta da sostituire p.79
Chi attraversa le mura p.239
Chi ferisce o uccide i banditi p.224
Chi gira di notte p.237
Chi insulta dicendo : “ Cornuto” p.212
Chi insulta dicendo : “Traditore” p.211
Chi si oppone al pignoramento e le cose da pignorare p.258
Citazioni a domicilio p.165
Citazioni e caparre p.174
Citazioni e sequestri p.165
Coloro che feriscono p.224
Come squadrare i cantoni p.53
Compensi ai sergenti p.259
Composizione e svolgimento delle Corone p.179
Comprare formaggio e lana solo nella piazza p.125
Danneggiamenti alle porte di notte p.238
Danneggiamenti del bestiame p.202
Danneggiamenti e salario di giurati e messi p.184

Indice dei capitoli

Libro I

- A- Dio principio e fine ultimo delle leggi. p. 8
- B- Obiettivo delle norme è il bene e la pace dei cittadini p.9
1. Il Podestà giura sui vangeli di Dio. p. 10
 2. Il Cavaliere, o Compagnone giura sui vangeli p. 12
 3. Il Notaio giura sui vangeli p. 13
 4. Pena inflitta al notaio p.14
 5. Due copie degli statuti p.15
 6. La copia in lingua sarda degli statuti p.15
 7. Il Podestà non dorma fuori di Sassari p.15
 8. La famiglia del podestà p.16
 9. La famiglia del podestà non alzi le mani contro alcuno p.16
 10. Il Podestà raduni il consiglio con il consenso degli Anziani p.18
 11. Si osservino i bandi del Podestà p. 18
 12. Non partecipare a congiure e cospirazioni p. 19
 13. Non accordarsi per ingiusti guadagni p.20
 14. Giuramento dei medici e non fare patti con gli speciali p.21
 15. Non ospitare pisani in Sassari p,22
 16. Giuramento di fedeltà degli uomini di Sassari p.22
 17. Giuramento degli abitanti del territorio di Sassari p. 23
 18. Giuramento degli ufficiali di Romangia p. 23
 19. Il Podestà si impegni a costruire un tratto delle mura p.25
 20. Podestà ed Anziani ispezionino ogni anno le mura p.25
 21. Il Podestà vigili sui beni del comune p. 25
 22. I beni del Comune non vengano donati o ceduti p.26
 23. Regolari appalti per le cariche comunali p.27
 24. Punizione degli ufficiali trasgressori p. 27
 25. Elezione dei consiglieri del comune p. 28
 26. Al termine dell'ufficio non si può essere rieletto p.28

Indice generale

Presentazione

Introduzione p. VII

1. Edizioni critiche del Codice degli Statuti della Repubblica di Sassari
pag. VII

2. Modalità della trascrizione dei codici membranacei originali p. IX

3. Statuti del Comune di Sassari del 1316 p. X

3.1 Riproduzione corretta del testo degli Statuti di Sassari del 1316
p. XI

3.2 Sostituzione della consonante ç , Ç con la z, Z p. XI

4. Flussi sinergici vitali costitutivi della comunità di Sassari come ci
vengono descritti negli Statuti del Comune di Sassari del 1316 p. XII

Libro I p. 1

Rubrica del libro I p.1

Libro II p. 159

Rubrica del libro II p.159

Libro III p.220

Rubrica del libro III p.220

Indice analitico p. 267

Indice dei capitoli p.277

Bibliografia essenziale p. 287

Indice generale p. 289